



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI

30^a seduta: mercoledì 15 marzo 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE

Audizione del Presidente della Camera penale di Roma

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>	SCALISE	Pag. 4, 8
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	7		
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	7		

Audizione di un giudice della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord

PRESIDENTE	Pag. 10, 13, 14 e <i>passim</i>	CIOFFI	Pag. 10, 14
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	13		
STEFANI (<i>LSP-PSd'Az</i>)	14		

Audizione del fondatore di Area Spa

PRESIDENTE	Pag. 17, 19, 21 e <i>passim</i>	* FORMENTI	Pag. 17, 19, 23
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	22		
SCARPINATO (<i>M5S</i>)	23		
STEFANI (<i>LSP-PSd'Az</i>)	22		
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	21		

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia

PRESIDENTE	Pag. 27, 30, 32	* CHERCHI	Pag. 27, 31
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	30		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gaetano Scalise, Presidente della Camera penale di Roma, il dottor Giuseppe Cioffi, giudice della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord, il dottor Andrea Formenti, fondatore di Area Spa e, in videoconferenza, il dottor Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-tv* del Senato e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza, con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Camera penale di Roma

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dell'avvocato Gaetano Scalise, Presidente della Camera penale di Roma, del dottor Giuseppe Cioffi, giudice della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord, del dottor Andrea Formenti, fondatore di Area Spa, e del dottor Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia.

Nel dare il benvenuto al primo audito, lo invito a contenere la propria esposizione in un tempo che non superi i dieci minuti in modo tale da consentirci di indicare eventuali temi di approfondimento prima della conclusione della sua audizione.

Cedo quindi la parola al Presidente della Camera penale di Roma, avvocato Gaetano Scalise, ringraziandolo ancora della sua presenza a nome di tutta la Commissione.

SCALISE. Signor Presidente, sono onorato dell'invito ricevuto e, in qualità di Presidente della Camera penale di Roma, avendo trattato più volte l'argomento che andrò ad illustrare alle signorie loro, parlerò della disciplina dell'articolo 103 del codice di procedura penale.

È un tema molto caro alla Camera penale di Roma in relazione sia alle conversazioni tra avvocato e proprio assistito, sia all'attività difensiva e al sequestro della corrispondenza intercorsa tra avvocato e assistito e all'acquisizione di documentazione presso lo studio dell'avvocato.

Non posso non partire da una novità giurisprudenziale, ovvero una sentenza recentissima della Cassazione, la n. 44892 del 2022, la quale, discostandosi anche dalla giurisprudenza maggioritaria che fino ad oggi governava l'orientamento della Cassazione, ha affermato un principio importante: al centro delle garanzie previste dal codice vi è il segreto professionale in quanto posto a tutela del diritto della difesa.

È una sentenza che mette in discussione – come dicevo – tutto l'ordito argomentativo anche nell'ipotesi in cui il difensore è indagato, perché tale sentenza pone come garanzia in questo caso anche l'intervento preventivo e l'avviso preventivo al Consiglio dell'ordine, anche quando il difensore è indagato e voi sapete – lo avete sentito nelle audizioni che avete fin qui fatto – che la giurisprudenza maggioritaria non prevedeva questo intervento. Quindi, le garanzie di libertà dei difensori previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano una tutela nell'articolo 24 della Costituzione. Da questo punto di vista, mi sembra che la citata sentenza faccia correttamente un passo in avanti in tema di garanzie.

Il pericolo è che basta una strumentale iscrizione del difensore nel registro degli indagati per far cadere tutte le garanzie previste dall'articolo 103, sulla scorta della vecchia giurisprudenza.

Ci siamo trovati di fronte a situazioni anche peculiari – di cui, da qui a poco, parlerò – in cui diventa utilizzabile il contenuto delle intercettazioni tra difensore e assistito. Per contro, la funzione difensiva deve essere oggetto di una tutela preventiva, a nostro modo di vedere, e cioè, deve essere vietata preventivamente ogni forma illecita di intromissione nel rapporto difensore-cliente. Infatti, se non prevediamo una riforma della normativa delle intercettazioni in questo senso, francamente, qualunque tipo di garanzia diventa « annacquata », e vi dirò perché.

Nel documento che lascerò agli atti abbiamo ipotizzato come Camera penale una riforma dell'articolo 103, comma 6, del codice di rito, collegando il divieto di sequestro e controllo degli scambi comunicativi tra difensore e assistito al rispetto delle formalità meno onerose adeguate

al contesto digitale moderno, anche con riferimento ai supporti già inviati e ricevuti dal mittente o inviati al destinatario. Cosa voglio dire?

Voglio ribadire un concetto che avete già sentito, perché prima di venire ho guardato anche qualcuna delle precedenti audizioni. Mi riferisco soprattutto al sequestro del materiale informatico: l'acquisizione del materiale informatico, la copia forense e l'esame del materiale informatico non sono volti alla ricerca di una determinata prova, ma diventano una sorta di esplorazione dell'attività fatta dall'avvocato nell'ambito del suo studio. Quindi, occorrerà che, nel fare una riforma, prevediate che quella copia forense che viene fatta è una copia mezzo, e cioè, una copia attraverso la quale si deve cercare quel tipo di attività che si sta ricercando.

È di qualche giorno fa il sequestro presso lo studio di un noto avvocato a Roma, dove sono stati sequestrati 60 *computer*, *iPad*, telefonini e altro; in un *server* che ha 60 terminali vengono conservati dati e questioni inerenti a una miriade di clienti. Questa intrusione nell'ambito dell'attività dello studio è al limite di un Paese con una civiltà giuridica ridotta; diciamolo molto chiaramente.

Nel documento che lascio agli atti ho fatto riferimento anche alla giurisprudenza della Corte europea, in particolare alla sentenza *Saber* contro Norvegia che, pur trattando di corrispondenza, contiene principi importanti a cui vi prego di voler fare riferimento.

Va prevista, come dicevo, la natura assoluta del divieto d'uso che assolve a una funzione deterrente, ponendosi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale, che ammette invece l'impiego delle risultanze di intercettazioni illegali per finalità endo-investigative. Intendo dire che, come al solito, si intercetta, si apprende la notizia di reato e quell'intercettazione diventa prova nel processo che dovrebbe derivare da quella intercettazione.

Cosa fare? Bisogna avere il coraggio di prendere una decisione importante, Presidente. Il coraggio è quello di intervenire nella previsione normativa prevedendo la distruzione delle captazioni e l'interruzione dell'attività. Non è possibile che oggi, con gli strumenti tecnici importanti che abbiamo, non si possa programmare le intercettazioni perché un numero o due numeri di telefono siano fuori dal pannello delle intercettazioni, e mi riferisco al numero dello studio del difensore e al telefono portatile del difensore. Lo dico in modo molto chiaro: la mia non è una difesa di casta; non vogliamo una sorta di impunità dell'avvocato.

L'avvocato che commette reato deve essere punito e perseguito come ogni altro cittadino e porta disdoro soprattutto alla categoria degli avvocati; non voglio fare una difesa di categoria.

Come dicevo, la modifica dell'articolo 103, comma 7, prevede che l'ascolto casuale di comunicazione o conversazione non siano utilizzabili, a norma del comma 5, che sancisce espressamente un divieto che viene aggirato in molti modi, ragion per cui deve essere immediatamente interrotto prescrivendo la sanzione dell'inutilizzabilità assoluta e la distruzione

delle registrazioni, che comunque vengono effettuate all'interno della captazione cliente-avvocato.

L'unica garanzia che potete prevedere è l'inascoltabilità, ma questa rientra nel diritto della difesa, non è una garanzia dell'avvocato o del cliente; si inserisce nella cornice costituzionale che ci deve governare ogni giorno nel fare il nostro lavoro. Noi come Camera penale siamo intervenuti in due o tre situazioni veramente peculiari.

In un noto foro del Sud 20 avvocati, perché impegnati in processi di 'ndrangheta, sono stati tutti intercettati. Parlo di 20 avvocati che poi hanno visto archiviate le loro posizioni, ma intanto si sono captate comunicazioni con i clienti per un tempo abbastanza lungo.

Siamo intervenuti come Camera penale di Roma da poco. Non violo alcun segreto se dico che abbiamo fatto un esposto anche al Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Cassazione; un esposto che è rimasto lettera morta, perché è inutile dirci che gli esposti che facciamo in qualche modo trovano una soluzione. Una collega è stata intercettata nel processo del Ponte Morandi e, per poter inserire nell'informativa quell'intercettazione, è stata definita « la compagna del cliente », quando ben si sapeva che non era la compagna del cliente; era soltanto l'avvocato che stava facendo il suo lavoro e svolgeva la sua funzione. Questi mi sembrano fatti, sì, patologici, ma anche indicativi.

Un altro tema che a mio modesto avviso dovrete affrontare e sul quale dovrete intervenire in modo fermo è il limite temporale delle intercettazioni che si effettuano all'interno di uno studio legale. Non è possibile che uno studio legale venga intercettato con un captatore informatico, nello studio dell'avvocato o nella sala riunioni dell'avvocato, per due anni, per un anno. Se, cioè, l'intercettazione ha lo scopo di supportare un'ipotesi accusatoria e una notizia di reato, deve essere limitata nel tempo, altrimenti incorriamo in quel famoso fenomeno – del quale vi siete anche occupati – noto con il nome di intercettazioni a strascico, con le quali si assumono notizie di tutti i tipi. Può capitare infatti che al mio studio venga un imputato per confessare di aver commesso un reato e ricevere da me una soluzione tecnica per ottenere magari il maggiore sconto di pena o una scelta processuale in linea con il reato che mi sta confessando. Perché quella comunicazione deve essere intercettata, conservata e valutata dal pm che ha disposto l'intercettazione e dal giudice che in ogni caso dovrà decidere delle sorti di questo imputato? Ecco, credo che quelli illustrati siano temi importanti sui quali occorre intervenire in modo deciso e concreto prevedendo una modifica in particolare per quanto concerne le previsioni dell'articolo 103.

Mi associo e concordo assolutamente con quanto vi ha riferito – uso un termine che a volte si usa nelle aule di giustizia – il professor Borgogno solo qualche giorno fa in tema di comunicazione e con quanto vi ha detto l'amico presidente dell'Unione delle camere penali, avvocato Caiazza, il quale è stato molto chiaro sui temi che anch'io oggi ho toc-

cato, forse in modo disordinato, ma che mi sembrano i temi sui quali dovrete intervenire in modo adeguato.

Resto a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

PRESIDENTE. Presidente Scalise, intanto la ringrazio per questa esposizione molto chiara e lascio la parola ai colleghi per porre quesiti o osservazioni.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo non tanto per porre delle domande, visto che condivido *in toto* quanto ci ha detto l'avvocato Scalise oggi. Come ho già detto in altre occasioni, anche pubblicamente nell'Aula del Senato, abbiamo la necessità di tutelare il ruolo dell'avvocato. È vero, ci sono delle mele marce, ci sono situazioni che vanno condannate, però, non si può considerare normale intercettare gli avvocati, soprattutto con tempi così lunghi come quelli che ha sottolineato l'avvocato Scalise, perché ne va della dignità della nostra professione. Qui rivendico il ruolo di essere, sì, senatore della Repubblica, ma anche rappresentante di una categoria assai nobile, con tradizioni altissime, che deve essere tutelata nelle proprie prerogative, che sono prerogative di civiltà giuridica.

Il nostro Paese viene considerato la culla del diritto; qualche volta abbiamo detto che, a furia di cullare il bambino, questo si è addormentato. Rivendico la necessità che questi principi di altissimo livello che tutto il mondo ci invidia vengano riconfermati nel tempo, anche a fronte di nuove tecnologie e di nuovi metodi investigativi, ma la professione dell'avvocato non può che rimanere tutelata.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio anch'io il nostro audito per la chiarezza dell'esposizione; peraltro, a mio avviso, lei tocca un tema assolutamente dirimente per quanto riguarda il mondo delle intercettazioni, perché lambisce il tema di una distorsione applicativa, che noi registriamo soprattutto nei fori del Mezzogiorno, dell'aggiramento della norma dell'articolo 103, con una sistematica indebita intrusione nel rapporto di comunicazioni tra avvocato e cliente.

Ho colto e apprezzato in modo particolare le suggestioni di miglioramento che lei ha introdotto, immaginando di estendere, per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 103, il divieto non soltanto alla corrispondenza in quanto tale, ma a ogni forma di comunicazione.

Dal punto di vista applicativo, e quindi nella necessità di normare con maggiore puntualità i limiti di intervento, credo che la sanzione *ex post*, cioè, a intercettazione già avvenuta, che è quella della distruzione delle captazioni, debba essere integrata da un profilo positivo che riguarda invece l'attività *ex ante*, quindi quella in corso.

A suo avviso, attraverso quale strumento e in quale momento delle intercettazioni è possibile individuare la necessità dell'interruzione delle attività captative? Queste erano chiaramente a cura della polizia giudiziaria. Riservare e demandare alla polizia giudiziaria la valutazione di even-

tuali profili di reità a carico dell'avvocato, che si immagina essere in qualche modo inserito in un contesto illecito, è materia molto delicata.

È sufficiente a suo avviso la mera comunicazione alla procura della Repubblica perché questo possa essere un profilo di valutazione in grado di interrompere immediatamente indebite attività captative? È ovvio che la conseguenza che ne deriva – e lei su questo è stato chiarissimo – è che il momento dell'interruzione poi coincida con la conoscenza della linea difensiva che nel frattempo si è stabilita tra avvocato e cliente.

PRESIDENTE. Presidente Scalise, faccio riferimento alle pagine 5 e 6 della sua memoria che credo siano i due punti sui quali forse è giusto aggiungere qualche parola.

Lei addirittura parla di una inascoltabilità, rispetto alla quale vorrei qualche ulteriore chiarimento. Dopodiché, a pagina 6 parla di una norma penale che punisca l'intercettazione illegale.

SCALISE. Senatore Zanettin, la ringrazio per i complimenti. Devo dire che la necessità di tutelare il nostro ruolo è evidente a tutti; non sono io a scoprire l'acqua calda facendone una petizione e un'affermazione dinanzi alle signorie loro.

Probabilmente il bambino si è addormentato a furia di essere cullato; forse, però, dobbiamo avere la forza di risvegliarlo, perché la tutela delle garanzie deve prevalere nell'ambito di un ordinamento democratico liberale, che sia in linea anche con quanto ci chiede l'Europa sotto questo profilo.

Ci sono distorsioni applicative, è vero, senatore; c'è un catalogo di reati che permette le intercettazioni, e molto spesso se ne abusa, perché la cornice nella quale veniva usualmente inserita l'attività dell'avvocato non proprio corretta era quella del favoreggiamento, ma siccome questa cornice non è più sufficiente, allora si va oltre: arriviamo al concorso esterno e a una serie di reati che permettono l'intrusione all'interno dello studio e del rapporto avvocato-cliente.

Lo ripeto: la mia non è una difesa di casta; non vogliamo avere corse preferenziali nel momento in cui un avvocato compie attività delittuose, nel qual caso deve essere punito non come, ma forse più degli altri.

Qualche giorno fa ho scritto in un articolo che ci sentiamo lesi per alcune attività attribuite ad un avvocato, anche se in realtà quelle attività non rientravano nell'ambito della funzione dell'avvocato né forse il soggetto era un avvocato. Questo sia ben chiaro.

Circa la sanzione *ex post* e come poter prevedere un profilo di tutela *ex ante*, credo che ormai i mezzi elettronici di cui siamo a disposizione possano assolutamente prevedere un profilo positivo *ex ante* di tutela nelle conversazioni cliente-avvocato quando sono conversazioni fisiologiche, non patologiche. Si tratta – lo dicevo prima – dell'eventuale previsione dell'inascoltabilità delle conversazioni che avvengono su uno o più numeri di telefono riferibili all'avvocato.

Siamo ormai arrivati, da un punto di vista telefonico, a un'intrusione assoluta; faccio un esempio personale: anche mia moglie fa l'avvocato. Mia moglie stava con un consulente informatico fuori da un'aula in attesa che il consulente venisse sentito, le squilla il telefono ed era una chiamata dal mio numero di telefono. Era il consulente informatico che, avendo sia il mio numero che quello di mia moglie, chiamava il telefono di mia moglie e a mia moglie appariva il mio numero di telefono. Quando mia moglie ha risposto ha detto che le stava facendo vedere come è possibile chiamare con un numero di telefono mascherato. Questo cosa significa in termini investigativi? Che se si acquisisce solo il tabulato di mia moglie si troverà che, alle ore 10,30 di quel giorno, ha ricevuto una telefonata dal mio numero di telefono per venti, trenta secondi, un minuto, due minuti, che rimane registrata. Mi sono confrontato anche con il tecnico che sentirete dopo in audizione.

Come si può tutelare il soggetto? Si fa il riscontro sul tabulato del chiamante, perché sul mio tabulato quella telefonata non viene registrata. Anche questa è una cautela, una forma di tutela; ma lo facciamo mai? Direi mai. Si acquisiscono i tabulati, c'è la telefonata e si dà per buona. Anche questi sono piccoli accorgimenti che, anche con il supporto dei tecnici che voi giustamente state ascoltando, potrebbero trovare sfogo in un regolamento, in una previsione che non abbia magari carattere legislativo, ma che in qualche modo possa indirizzare questo tipo di attività.

Vogliamo lasciare alla polizia giudiziaria la possibilità di stabilire se io sto compiendo un reato? Direi proprio di no: non mi sentirei affatto tranquillo né tutelato. Ripeto, forse escludiamo il mio numero di telefono dall'intercettabilità.

Io ho un numero di telefono che comincia per 337, che è datato da ormai trentacinque anni e i miei capelli bianchi lo dimostrano; non ho mai cambiato numero di telefono. Ce l'ha il latitante che stava in Spagna e ce l'ha la Presidente della Commissione, che credo abbia il mio numero di telefono come anche la senatrice che mi ha contattato per telefonarmi; ma io non ho niente da nascondere, potrebbero intercettarmi dalla mattina alla sera, io svolgo la mia attività professionale correttamente.

Perché, per esempio, nell'intercettare un mio assistito, non si prevede che il mio numero 337 rimanga fuori dalle ipotesi intercettive? Non mi sembra una cosa così complicata.

Presidente, l'inascoltabilità deriva da questo: nel momento in cui chiamo il mio avvocato si deve spegnere. Esiste una direttiva del dottor Pignatone, quindi certamente non un procuratore aduso ad atteggiamenti inclini a benevolenza nei confronti della categoria degli avvocati che, dopo aver richiamato la giurisprudenza che giustificava quel tipo di intercettazione a cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento, parlava di un'inutilizzabilità di conversazioni del difensore e di inascoltabilità della conversazione del difensore.

Come vedete, è un tema caldo che, però, nel momento in cui deciderete di metter mano alla normativa sulle intercettazioni, va sicuramente

inserito in una cornice più ristretta a tutela del cittadino, non dell'avvocato o dell'imputato. Credo che il segno della civiltà di un Paese passi attraverso la tutela del cittadino.

PRESIDENTE. Presidente, la ringrazio. Nel congedare il nostro primo ospite, faccio presente che la relazione è in distribuzione.

Audizione di un giudice della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord

PRESIDENTE. Do il benvenuto al giudice della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord, dottor Cioffi.

Il dottor Cioffi, che ringrazio per essere qui, ha presentato una relazione, che intende integrare, alla quale seguiranno le domande dei commissari.

CIOFFI. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, ringrazio la Commissione tutta per aver tenuto conto della giurisdizione di primo grado: è quella che sta al fronte, che vive tutti i giorni le difficoltà maggiori, che si confronta e si scontra con la vita degli uffici e soprattutto con le novità normative, con gli interventi giurisprudenziali, con quanto avviene; quella parte dell'istituzione giudiziaria che spesso riscontra delle distanze, nell'ambito degli interventi, sia da parte della Suprema corte sia da parte del Parlamento.

Spesso ci agitiamo in situazioni di difficoltà. Lo dico senza voler debordare o uscire dal seminato. Ho analizzato tutta la questione, sulla scorta della mia esperienza, ahimè trentacinquennale, sia nella giurisdizione sia nelle Commissioni d'inchiesta parlamentari, da un punto di vista storico-ricostruttivo e devo ribadire quanto dicevo prima circa la nostra sensazione di vedere non tanto le istituzioni distanti, quanto gli interventi posti in essere non pienamente consapevoli della vita vissuta dai tribunali di primo grado, dal fronte, di quanto avviene con le difficoltà quotidiane, come quella di accendere un microfono. Mi riferisco a tutto un *excursus* normativo-giurisprudenziale che si riferisce a quella delicatissima e anche importante tematica dell'intrusione nella vita privata ai fini d'indagine e ai fini di accertamento del reato. Questo vuol significare che abbiamo bisogno di intervenire in maniera rapida, efficace, direzionale e anche coraggiosa, signor Presidente, nel mondo della giurisdizione per renderlo efficace, effettivo, rapido. Per fare questo, più che nuove norme servono norme che raccolgano le idee e le concentrino su determinate esigenze e problematiche, come fari direttivi verso la giurisdizione, ad esclusiva opera della suprema, importantissima e delicatissima funzione parlamentare legislativa. Per dare cosa? Operatività.

Il tempo che trascorre, il confronto con le tecnologie, le fenomeniche nell'ambito della società e delle culture, le difficoltà e le disparità territoriali (Nord e Sud), la tipica forma di criminalità organizzata del Meridione d'Italia e quanto accade in altre regioni o in maniera transna-

zionale sono tutte tematiche che inducono a riflettere nell'ambito di una verifica legislativa.

Non lo dico per piaggeria, ma ho seguito i vostri lavori e li ho trovati di grande interesse. Soprattutto ho trovato di grande interesse l'attenzione che la Presidenza e tutta la Commissione stanno ponendo a questo delicatissimo tema, e credo che dietro ci siano l'auspicio e lo sforzo di addivenire a una soluzione legislativa che metta un punto, che metta finalmente ordine a tutto quello che è accaduto. Ma quello che è accaduto risale al 1974; anzi, a una sentenza del 1973: siamo nell'ambito del vecchio codice a cui si ascrive la mia esperienza iniziale. Siamo nell'ambito di interventi giurisprudenziali che portano al nuovo codice di procedura penale.

Teniamo conto che, per chi ha avuto tempo e modo di vivere questo passaggio, all'indomani del 24 ottobre 1989, il varo del nuovo codice avveniva sulla base di due presupposti. Il primo era una scommessa che veniva affidata all'operatività e alla funzionalità dei riti alternativi; cioè, quel rito accusatorio così configurato poteva funzionare fra incertezze e indecisioni solo se una quota di oltre il 70 per cento di procedimenti si poteva definire in sede abbreviata o soprattutto in sede di patteggiamento. Per questo si era potenziata addirittura la figura del pubblico ministero in questo ambito: indagini fatte bene, approfondite, passate al vaglio di un giudice delle indagini preliminari in maniera accorta ed accurata; un giudice che avesse tempo e modo di approfondire la tematica passata al vaglio, per poi arrivare eventualmente a quel residuo di dibattimento laddove fosse necessario, meritevole e assolutamente indispensabile. Che cosa è accaduto? Il sistema si basava su un triennio di sperimentazione.

Ricordo che in quegli anni si immaginò – tale aspetto fu corretto qualche giorno prima dell'entrata in vigore della norma – che le preture mandamentali si conservavano come ufficio di presidio del territorio, come funzione di pubblico ministero del territorio. La parte giudicante di questi uffici passava in sede dibattimentale presso le corti e i tribunali. Ci hanno ripensato, non so perché, ma era la cosa più logica da fare. Io vengo dall'esperienza di pretore mandamentale in terra di camorra comunista alla mafia del periodo.

Che cosa accade? Il triennio non ha modo di essere superato; intervengono sentenze della Corte costituzionale, ma – ahimè – nasce la stagione delle inchieste a largo raggio di corruzione e soprattutto ci sono i terribili eventi omicidiari accaduti in Sicilia nel 1992, con l'atteggiamento terroristico-mafioso che è seguito.

Questo ha rotto gli schemi inevitabilmente, ha creato un'ulteriore stagione di emergenza, con la conseguente necessità di dare più forza ai poteri di indagine.

Devo fare questa doglianza: nel dare questa forza alla fase delle indagini ci si è dimenticati che si arrivava a un giudizio, e che quella scommessa che riposava sulla eventuale e possibile definizione di procedimenti in sede di riti alternativi era stata già persa.

Nella materia che ci riguarda abbiamo una disciplina che nasce per l'esigenza di tutelare la riservatezza, perché la necessità di fare indagini va e andava vista in termini di eccezione. Siamo in un ambito in cui la regola è il divieto, è la cautela affidata, in termini di eccezione, di operatività derogativa, all'autorità giudiziaria.

Ebbene, in parte perché le esigenze sono mutate, in parte perché il terrorismo prima e la criminalità organizzata poi hanno alzato il tiro ed è quindi emersa sempre più l'esigenza di creare in deroga sistemi che correggessero il tiro delle garanzie e dei divieti. Da qui gli interventi della Corte costituzionale, interventi correttivi. Nasce la necessità di parametrare la norma, e quindi la legislazione, agli avanzamenti della tecnica che, per fortuna, aveva dato la possibilità di muoversi in maniera molto più penetrante e profonda e anche con maggiori garanzie.

Ho seguito alcuni interventi di esperti che conosco, perché fra l'altro vengono da noi a rendere deposizione, perché ancor prima, nell'ambito del primo grado, vogliamo capire come si è operata quell'intercettazione, in che modo si è effettuata e con quale tecnica, e riteniamo che, migliore è la tecnica, migliore è il modo di intervenire, maggiori sono le garanzie, perché c'è più possibilità per il giudice di portare il suo controllo e di rendere consapevolmente utilizzabile quel dato istruttorio, che è diventato probatorio.

Non dimentichiamoci poi che, nell'ambito di questo dualismo e nell'ambito di un certo tipo di neologismo legislativo che ha introdotto il codice del 1989, con cui abbiamo bisogno di confrontarci – che forse verrà in parte razionalmente modificato – viene fuori il binomio mezzi di ricerca della prova e mezzi della prova, perché il rito accusatorio vuole che la prova si formi in dibattimento. Prova significa che quell'elemento, che può essere la risultanza di un'intercettazione o una deposizione, viene fuori all'impatto con la valutazione del giudice nell'ambito di un contesto, che è quello dell'istruttoria e del processo, in cui ci sono le parti, in cui c'è il contraddittorio. Allora, secondo me, valorizzando gli aspetti del contraddittorio, della giurisdizione, dei tempi, delle tecnologie manifeste e delle tecnologie controllate e anche conosciute, si assume un livello di garanzie tale da non sminuire la necessità di contrasto alla criminalità, ai fenomeni, ahimè, persistenti e perduranti di grande dominio – parliamo di mafia, camorra, 'ndrangheta, non solo nei territori tipici di provenienza – perché così si rende la certezza.

Qual è l'ansia che voglio rappresentare e che traspare anche da uno studio e da una disamina? Che poiché le intercettazioni hanno anche a che fare in maniera strettamente collegata con quelle fattispecie di reato tipicamente italiane – ahimè, ho trovato modo di confrontarmi con le istituzioni europee – che sono i reati associativi, per rifuggire dal pan-penalismo o dalla pan-criminalità, una sana e robusta dose di correttivo che coniughi l'esigenza di contrasto e quella di garanzie può avvenire attraverso una rivisitazione delle norme in una sorta di organicità nuova che, come si è sentito dire, sia, sì, uno statuto delle intercettazioni, ma soprattutto uno statuto della giurisdizione e del giudizio attraverso l'in-

tercettazione. Non solo uno statuto tecnico affidato al Ministero con i decreti ministeriali e le forme che abbiamo visto, ma affidato a una responsabilità del pubblico ministero in maniera qualificata, con dotazioni, perché alcuni uffici del pubblico ministero sono saturi o insufficienti o addirittura carenti di strutture.

Tutto questo perché l'effettività del giudizio e della sanzione che ne può derivare siano ulteriore aspetto di garanzia, ma soprattutto ulteriore aspetto di assicurazione di quell'ansia di giustizia e/o di necessità di dare concretezza all'intervento giudiziario, che – ripeto – non è quello investigativo, perché per quello investigativo bisogna arrivare, e con consapevolezza affrontare, la tematica del giudizio.

Nell'ambito del primo grado avevamo e abbiamo la necessità di affidare la perizia. Una certa giurisprudenza oggi vuole superare l'aspetto dell'attività peritale come mezzo di introduzione ai fini del convincimento del giudice, ma poi che cosa accade? Spesso si tratta di dialetti.

Ho affrontato per primo la problematica giudiziaria nel 2000 di un caso di cinesi che parlavano dialetti cinesi in sede di intercettazione. La prima domanda che ci facemmo in camera di consiglio è: come hanno fatto a capire. Bisogna considerare l'ausilio e i costi delle trascrizioni in ambito operativo della giurisdizione e l'utilizzo di interpreti e di aiutanti del perito trascrittore.

Presidente, adesso c'è una tendenza a non liquidare le spese, e questo comporta una sorta di ritiro, di Caporetto dei periti trascrittori, quindi, nel concreto, conseguenti lungaggini procedurali.

PRESIDENTE. Intanto la ringrazio per la sua esposizione, anche con riferimento alla sua attività concreta, perché questi sono sempre gli elementi che offrono spunti di riflessione ai nostri commissari.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il nostro auditore per la sua ricognizione dello stato, che è preziosa perché nelle audizioni abbiamo affrontato anche profili di altissimo diritto, di altissima tecnica, però, effettivamente, avere un momento di confronto con la giurisdizione di merito diventa prezioso.

Al di là della ricognizione in termini più strettamente propositivi, e per quanto possibile in punto di estrema sintesi, le chiederei brutalmente se lei ritiene l'attuale normativa che riguarda i limiti delle intercettazioni adeguata ai tempi e funzionale rispetto agli scopi con riferimento a tre aspetti: catalogo dei reati per i quali possono essere intercettati, durata delle autorizzazioni alle intercettazioni e numero di proroghe, con il rischio che vengano in qualche modo disposte di *default* e che un'attività intercettativa duri quasi quanto il termine delle indagini preliminari.

Nell'ambito di questa cornice, le chiedo se ritenga che il captatore informatico, su cui stiamo concentrando la nostra attenzione, meriti una disciplina specifica molto più puntuale, considerando la massa di informazioni cui si può attingere attraverso i dispositivi digitali.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Faccio soltanto una considerazione.

Oggi stiamo svolgendo questa indagine ed il tema è molto ampio e molto complesso.

Alcuni auditi che l'hanno preceduta hanno fatto riferimento ai rapporti che attualmente ci sono – si parla di procedura – fra l'azione del pubblico ministero e il giudice. Qualcuno aveva suggerito che ci fosse magari una reimpostazione di quella che è la supervisione del giudice sull'attività del pubblico ministero. Vorrei conoscere la sua opinione al riguardo.

PRESIDENTE. Dottor Cioffi, le sono state poste delle domande che le potrebbero consentire di parlare per le prossime dieci-quindici ore.

Mi ricollego a quanto chiesto dal senatore Rastrelli perché sono profondamente convinta della necessità di una integrazione della normativa sul captatore informatico. Vorrei quindi sapere, nell'ambito della sua esperienza concreta, se, quale e quanto è incisiva questo tipo di prova – quella portata attraverso le intercettazioni telefoniche – e se lei ha delle idee in senso costruttivo per un eventuale miglioramento della disciplina, fermo restando che abbiamo agli atti la sua memoria, che nelle prossime settimane potrebbe essere anche integrata.

CIOFFI. In risposta alla senatrice Stefani e alla sua sollecitazione circa una riflessione sull'intervento del giudice in merito al profilo imputativo, è indiscutibile che nel sistema giudiziario italiano c'è uno sbilanciamento, che non è a favore dell'accusa, ma è sull'accusa. È uno sbilanciamento che vede, da una parte, il profilo delle indagini, delle attività collegate all'opera del pubblico ministero, della polizia giudiziaria, che è fatto di immediatezza, di dotazioni, di mezzi, di attività; dall'altra, la risposta giudiziaria che, come dicevo prima, ahimè, interviene in tempi dilatati, quando un certo meccanismo di convincimento, anche nell'opinione pubblica, si è già formato, ragion per cui scardinarlo – potrei fare decine di esempi di situazioni giudiziarie che sono passate al mio vaglio – è molto delicato. Per questo prima facevo una sorta di appello al legislatore.

Vi prego: diamo autorevolezza alla giurisdizione. Per fare questo, come ho scritto in alcuni articoli di qualche anno fa, abbiamo bisogno di più mezzi, più dotazioni e servizi.

Quando ero a capo di un ufficio e chiamavo il Ministero per avere delle dotazioni, magari cercavo l'amico; se chiamava il procuratore capo, aveva tutto subito e prima, e si vantava di quanto fosse stato più bravo di me. Ben venga che sia assicurata agli uffici delle indagini una capacità di dare risposte anche in chiave investigativa, ma bisogna intervenire sul male della giustizia italiana; dobbiamo porre attenzione attraverso un ripilogo di certi aspetti.

Aspettiamo questo PNRR come la manna dal cielo che risolverà tutti i problemi, ma credo non risolverà nulla.

Quando ero capo dell'ufficio arrivarono quelli del Ministero – era maggio 2014 – e mi dissero che avrei avuto le più belle aule giudiziarie

d'Italia. Ad oggi il presidente del tribunale mi chiama e mi chiede cosa sia accaduto da allora.

Il mio primo sforzo fu quello di sapere chi erano i proprietari dei suoli, quali enti se ne occupavano, di chi erano le competenze e poiché avevo maturato certe esperienze in queste Aule come consulente, avevo portato tutto il pacchetto confezionato. Non mi ero limitato alle perorazioni generiche e indefinite. Ho ben spiegato ciò di cui avevamo bisogno e dato indicazioni su come andava fatto. Arriva subito il problema; passo la palla e non si è arrivati a nulla.

Il rapporto tra pm e giudice non è un problema distonico; si tratta di una visione della giurisdizione efficace, effettiva e dotata, strutturata, altrimenti non ne usciamo, altrimenti c'è un dibattito permanente.

Credetemi, lo dico da cittadino e mi rivolgo a persone che ha esperienza parlamentare e anche delle aule giudiziarie: abbiamo bisogno di una giurisdizione che dia risposte e che non sacrifichi le garanzie, ma che anzi le ponga in risalto attraverso una normazione di riepilogo, chiamiamola « testo unicizzante » (ma possiamo chiamarla in altro modo), che vada a incidere molto nettamente.

Vengo al quesito del senatore Rastrelli sul catalogo dei reati. Il catalogo è amplissimo, mancano le costruzioni abusive. Cosa si può fare? Ridurlo, compattarlo. Le norme non sono mal configurate; sono tante, ma soprattutto sono frutto di svariati interventi della Corte costituzionale.

Tutto il terreno delle intercettazioni è molto delicato perché ha profili di compatibilità costituzionale, di compatibilità tecnica, di avanzamento, di necessità, di compatibilità con le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata: ci sono una serie di dati da dover mettere insieme e non è facile, ma diventa più difficile se si affida tutto questo lavoro di compendio alla giurisprudenza. Questo non perché io diffidi della giurisprudenza, ma sono quasi quarant'anni che vedo questo pendolo della giurisprudenza... Lo dico da magistrato di Cassazione.

Una eccessiva o troppo irrobustita azione d'intervento delle corti di legittimità e della corte delle leggi ha fatto sì che si aspetta la prossima giurisprudenza.

C'era la sentenza Cavallo, c'è stata qualche pronuncia dopo, si è criticata la sentenza Cavallo perché non teneva debitamente conto delle altre pronunce delle sezioni non unite e vediamo, in sede di dottrina, anche rispetto all'ansia del giudice di dover cogliere un aspetto rassicurante, cosa avviene con la prossima sentenza, con le prossime sezioni unite. Tutto ciò ha fatto sì che l'intervento del legislatore sia quanto mai necessario.

Ripeto, sono molto grato e molto contento dell'attenzione e di quest'indagine conoscitiva, soprattutto del confronto con le realtà giudiziarie di vario tipo e anche del mondo delle professioni e della società.

Veniamo al captatore informatico, a ciò che è avvenuto nella ufficializzazione normativa dal 2017 al 2019, che poi ha avuto una sua risonanza e una sua fama nel collegamento a fatti giudiziari di cui si è parlato, si parla e si scrive tanto. È un mezzo di intrusione particolar-

mente penetrante; non voglio ribadire tutto quello che è stato detto sotto il profilo tecnico. La cosa che mi ha incuriosito è che non si è capito ancora se sia un virus oppure no.

Qualcuno dice che è un virus, sicuramente uno *spyware*, un *malware*; secondo me, è l'amico fantasma che si affianca all'indagato o al soggetto che viene attenzionato dalle forze dell'ordine. Ovviamente – ripropongo la tematica – interviene come mezzo di ricerca della prova; abbiamo la necessità di acquisire tutto.

Personalmente non ho un'indicazioneolutiva, ma sicuramente oggi, con un'attività di indagine di questo tipo, di questa portata, con le sue possibili diramazioni e anche ulteriori configurazioni in rete – tutti parliamo tanto, siamo sotto il controllo di dati che vengono recuperati da grandi reti, che vengono immagazzinati nel *web* – sapete cosa succede, signori della Commissione? C'è la necessità di concentrare i tempi dell'intervento giudiziario, soprattutto in chiave di valutazione immediata delle acquisizioni probatorie. Cioè, le risultanze informatiche del captatore, del *trojan horse*, di questo mezzo che rende l'apparato telefonico, l'apparato mobile, fuori dalla disponibilità del soggetto, devono essere controllate immediatamente, soprattutto se si ha a che fare con misure di prevenzione patrimoniali o misure custodiali.

Per esempio, abbiamo prefigurato il riesame entro dieci giorni, ma dieci giorni di custodia cautelare o di sottoposizione di beni a sequestri preventivi sono una vita oggi, può accadere di tutto. Può accadere che si trasformi in una carcerazione preventiva non dovuta e quant'altro.

In un convegno del 1990 dicevamo che il codice di procedura penale aveva prefigurato non molto pubblico ministero e poca difesa; oggi, a seguito di tutta un'esperienza maturata, non dico poca giurisdizione, ma giurisdizione e intervento e controllo valutativo molto dilatati.

Stringiamo i tempi, senatori: magari anziché dieci giorni un giorno, e casomai non si passa per il carcere, e soprattutto per certe carceri. Penso all'esperienza di Poggioreale come di altre strutture: è veramente difficile, e non perché c'è una cattiva volontà; quelle sono le carceri e quelli sono i detenuti. Prevediamo un vaglio immediato di un giudice che interviene rapidamente; allora sì, che si hanno garanzie.

Bisogna tenere conto di tutti i dati tecnici, perché fra l'altro il timore è che si interviene legislativamente su un *trojan horse* che domani diventerà uno strumento ancora più potente e prepotente. Per quanto la Commissione possa fare questo meritevole e ottimo lavoro, tutte le volte c'è bisogno di adeguarsi a un passaggio tecnico d'avanzamento della tecnologia quindi, bisogna prefigurare che la legislazione sia di indirizzo e di incanalamento della giurisdizione in termini di compattezza dei tempi.

PRESIDENTE. Ringrazio davvero il dottor Giuseppe Cioffi per la sua presenza e per la sua relazione. Qualora avesse ulteriori osservazioni da proporre, come le dicevo, la nostra Commissione le può senz'altro recepire.

Audizione del fondatore di Area Spa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione del dottor Andrea Formenti, fondatore, proprietario e titolare di Area Spa, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare ai lavori della Commissione. La nostra esigenza è di avere un'esposizione contenuta all'inizio in circa dieci minuti, che permetta alla Commissione di conoscere il suo pensiero.

La informo che la pubblicità dei lavori viene assicurata con un resoconto stenografico e con la trasmissione in diretta sul canale *web tv* del Senato e che alcuni dei commissari sono collegati via Internet.

Faccio presente a tutti i commissari che è pervenuta una memoria del dottor Andrea Formenti che è già in distribuzione.

Cedo ora la parola al dottor Formenti.

FORMENTI. Signor Presidente, illustri senatrici e senatori, vi ringrazio per questo invito. È un grande onore per me essere presente in questa sede sia a titolo personale che in rappresentanza delle persone che lavorano per l'azienda Area Spa. Il mio sarà necessariamente un contributo tecnico forte di oltre venticinque anni di esperienza in questo settore.

Ho fondato Area Spa circa trent'anni fa insieme ad un amico. All'epoca eravamo ancora studenti universitari e non sapevamo cosa fossero le intercettazioni. Il mio approccio quindi avrà carattere tecnico e industriale.

Noi siamo presenti da oltre vent'anni anche nei mercati internazionali ma soprattutto nei consessi internazionali di definizione degli *standard* tecnici, che ereditano o implementano, e talvolta suggeriscono, le condizioni per gli *standard* procedurali e normativi. Uno dei più rilevanti è quello di matrice comunitaria dello *European telecommunications standards institute* (ETSI). C'è un *technical committee*, un comitato tecnico, che è dedicato alla *lawful interception* e che tra l'altro recepisce una direttiva comunitaria del 1995 per la definizione degli *standard*. Oltre a questo, se ne è recentemente aggiunto uno anche in chiave *cyber*.

Oltre a questi consessi, ci confrontiamo continuamente con il mondo della ricerca e con il mondo all'accademia. Conosciamo e pratichiamo diverse certificazioni di trattamento delle informazioni, di qualità e di sicurezza dei lavoratori per l'attività particolare che alcuni di essi svolgono in questo ambito e anche di sostenibilità ambientale. Siamo associati al sistema confindustriale da quasi vent'anni ma anche a quello dell'AIAD e dell'ASLI che è una associazione di categoria recente, molto verticale, che è stata anche recentemente audita da questa stimata Commissione.

Il tema principale, ovviamente, è quello del captatore informatico che è, anche dal nostro punto di vista, la somma di tutte le esperienze tecniche e di tutte le esperienze procedurali e, se vogliamo, anche delle maggiori complessità oggettive. Sono perfettamente edotto del fatto che sia un tema molto dibattuto non solo per gli aspetti tecnici, anzi prevalentemente per altri aspetti che ovviamente competono a voi e alle altre autorità.

In Area parliamo di captatori dal 2005. A quei tempi la telefonia mobile era solo telefonia – considerate che Apple ha lanciato l’iPhone nel 2007 – e quella che noi chiamavamo microspia *software* funzionava esclusivamente a bordo dei *personal computer* per le prime forme di comunicazione, le cosiddette VoIP, che superavano lo schema classico di telecomunicazione, quindi non erano facilmente intercettabili con il meccanismo di cooperazione con l’operatore telefonico. Si sono aggiunte in seguito altre funzioni di carattere tecnico come la cattura delle digitazioni sulla tastiera o lo scatto, se erano presenti le prime *webcam*, di qualche fotogramma, la cattura di qualche audio o l’acquisizione di *file* memorizzati sul computer.

Abbiamo iniziato a trattare questa materia, come ho detto, pochissimi anni dopo la nostra fondazione, dunque lavoriamo da venticinque anni in questo settore. Siamo una società di ingegneria di 160 persone – ingegneria *hardware* e *software* – e forniamo tutti i tipi di servizi alle procure della Repubblica italiana. Partiamo dalle intercettazioni telefoniche e telematiche attive e passive, ambientali, riprese video, localizzazioni e servizi di analisi del traffico telefonico e telematico e di correlazione tra i soggetti delle indagini.

Lavoriamo sostanzialmente per tutte le procure d’Italia. Considerate, in termini di esperienza e di contatto quotidiano con la comunità di riferimento, che ci sono circa 10.000 operatori di Polizia giudiziaria che quotidianamente usano le nostre tecnologie e che tra l’altro consentono lo sviluppo di tali tecnologie, forti di un dialogo costante e continuo che vede coinvolti il soggetto pubblico e il soggetto privato in maniera sinergica.

Il captatore, nel tempo, si è spostato da quella prima implementazione perché sono cambiati i modi di comunicare e si è passati alle piattaforme mobili, i cosiddetti *smartphone*, che nel frattempo hanno fornito tutta una serie di funzionalità, ben oltre la semplice telefonata e hanno anche una capacità di elaborazione computazionale e tecnica di bordo ben superiore al semplice telefono mobile originario.

La prima fase tecnica dell’attività del captatore è l’installazione, definita anche inoculazione o infezione. È una fase molto particolare e delicata e sempre più complicata, perché giustamente le piattaforme sono caratterizzate da meccanismi di protezione da questo tipo di attività, volti a tutelare la *privacy* degli utenti o a prevenire il rischio di attacchi *cyber*. Questa fase richiede ingentissimi investimenti in ricerca e sviluppo, che vengono sostenuti dalle aziende come la nostra e che peraltro poi trovano uno sbocco di mercato limitato, dovuto alle giuste restrizioni all’*export* di queste tecnologie verso altri Paesi.

Ugualmente si può ricorrere, e si deve talvolta ricorrere per le attività più complicate, anche allo sfruttamento delle cosiddette vulnerabilità, cioè delle informazioni che sono trattate su particolari *marketplace* dove i ricercatori chiedono un compenso per rendere nota, dietro pagamento, questa vulnerabilità. Questo lo dico, ma penso sia noto a tutti voi, perché ho notato, nel corso delle audizioni, che il livello di competenza di que-

sta Commissione è molto alto. Ciò apre anche uno scenario di utilizzabilità e di gestione di questo tipo di compravendita su questo particolare mercato. Considerate che anche i governi, le entità governative dei principali Paesi del mondo dell'Alleanza atlantica fanno ricorso a questo tipo di *marketplace*.

In secondo luogo, per superare tali barriere, spesso bisogna fare qualcosa che assomiglia al *reverse engineering* o alla violazione degli accordi di licenza dei *software* che devono ospitare gli agenti captatori. Anche in questo caso sarebbe opportuno che ci fosse la piena consapevolezza di tale situazione. È notizia relativamente recente (due o tre anni fa, circa) di alcune multinazionali di Internet che hanno citato in giudizio, per violazione degli accordi di licenza, alcune tra le principali aziende mondiali con le più alte capacità tecniche in questo senso.

È stimato dagli esperti di settore che questo sia un settore tecnico che si andrà probabilmente a chiudere, cioè sarà sempre più difficile riuscire a attuare un'infezione senza evidenze. Mi permetto di dare questa informazione che rende l'idea: i *marketplace* più autorevoli sono disposti, almeno in base alle informazioni disponibili pubblicamente, a compensare fino a 2,5 milioni di dollari un ricercatore che sia in grado di trovare una vulnerabilità per le più recenti versioni di *smartphone* e di guadagnarsi i cosiddetti massimi privilegi. C'è tutto un listino, che poi se volete posso mettere a disposizione della Commissione dato che è pubblico, che rende l'idea: da poche decine di migliaia di dollari si arriva a milioni di dollari a seconda dei privilegi e delle complessità tecniche che servono per raggiungere questa fase.

PRESIDENTE. Per raggiungere un livello tale da riuscire a fare cosa?

FORMENTI. Per riuscire ad avere accesso al maggior *set* di informazioni all'interno del telefono.

PRESIDENTE. Un'altra domanda, prima che vada avanti. Io di solito non faccio domande, ma un giudice che abbiamo precedentemente audito ci ha detto di non aver capito se il captatore informatico è un virus o no. Stiamo parlando di un virus o no?

FORMENTI. La definizione potrebbe essere appropriata. Il termine usato dalla suprema Corte credo sia stato originariamente agente informatico intrusore o agente intrusore, in seguito captatore informatico. Tecnicamente assomiglia a un virus, a un *malware* o a uno *spyware*, cioè a qualcosa che viene installato senza la volontà dell'utente del dispositivo e il più possibile nascosto all'utente stesso. Le finalità poi variano e possono essere giustizia, sicurezza nazionale o criminalità informatica.

La seconda fase è quella della permanenza. Una volta riusciti a superare le barriere all'installazione, l'agente si installa e permane e raccoglie le informazioni sulla base sia delle istruzioni che ha ricevuto, sia dei

privilegi di cui è riuscito a entrare in possesso e sono spesso strettamente correlati alla qualità della fase di installazione.

La terza fase è l'installazione di un canale di comunicazione con la procura della Repubblica e con il suo centro di comando, dove riceve i comandi di configurazione di attivazione e disattivazione e dove trasmette le evidenze.

Molto importante – e questa è una cosa per la quale la nostra azienda si è distinta sin dal 1999 – è il fatto che questo sistema, come tutti gli altri, produca un *log* delle attività – non solo degli accessi – il più dettagliato e il più particolareggiato possibile ai fini della definizione dell'attività a cui poi deve seguire un meccanismo di tutela, gestione ed inalterabilità di tale *log*. Queste sono due linee guida che il Garante della protezione dei dati personali ha ben identificato sul trattamento informatico e sui sistemi informativi in generale, poi contestualizzati anche nell'ambito delle intercettazioni.

Come ho detto, sin dal 1999, noi abbiamo innovato completamente le piattaforme di intercettazione per l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria. Quando abbiamo cominciato, nella sala ascolto c'erano dei registratori a nastro, uno per ogni utenza intercettata; c'era un brogliaccio il più delle volte cartaceo in cui la Polizia giudiziaria, spostandosi da un'utenza all'altra, annotava le informazioni considerate rilevanti. Noi abbiamo installato, per primi in Italia con successo, dei *server* informatici che centralizzavano quest'attività e delle postazioni *client* per gli operatori di Polizia giudiziaria che ne consentivano la fruizione da un unico *client* dove l'operatore poteva vedere tutte le utenze per cui era delegato al monitoraggio e redigere il brogliaccio.

Abbiamo da subito, a partire dal 2003, proposto la cosiddetta remotizzazione dell'ascolto, che poi è diventata di fatto una norma pratica di utilizzo, per cui la ricezione, la registrazione e la conservazione avviene nei *server* presso la procura; ci sono le sale di ascolto in procura, ma c'è anche la possibilità, per gli operatori di Polizia giudiziaria, di ascoltare, tramite la sola remotizzazione dell'ascolto, stando presso i propri comandi e questo crea risparmi di spesa ed efficacia delle indagini, che spesso devono svolgersi nei pressi dei luoghi di interesse.

Concludo dicendo che da subito abbiamo messo per primi la firma digitale su tutti i contenuti che sono stati raccolti, e questo ovviamente si applica anche per il captatore. Ciò significa che se anche solo una piccola porzione di un qualunque contenuto, che sia audio, una *e-mail* o un messaggio, viene alterato, il sistema è in grado di riconoscere che non è più conforme al contenuto originale e, come ho detto prima, si crea una serie di *log* molto completa che è una sorta di scatola nera in cui vengono registrate tutte le informazioni. È ovvio che non basta la definizione della scatola nera, ma si deve seguirne la gestione (per quanto tempo deve conservare i dati, chi la governa, se ce n'è più di una in parallelo). Questo sicuramente, dal nostro punto di vista, è uno dei profili di miglioramento.

In conclusione, ho sentito parlare molto spesso del ruolo delle aziende private in questo ciclo, soprattutto all'interno del contesto domestico. Di solito l'azienda si deve occupare della realizzazione dei sistemi, della manutenzione e dell'ideazione e l'amministrazione preposta deve definire i requisiti e deve verificare l'attinenza dei sistemi a tali requisiti. Sugeriamo che vengano fatte delle ispezioni, delle verifiche periodiche e sicuramente si deve prendere in mano anche la gestione di questi sistemi. Se però pensate a quello che vi ho appena detto, ovvero come è cambiato lo scenario tecnico in pochi anni, è abbastanza ragionevole che questo divario non si possa colmare né in un mese, né in un anno. Quindi aziende come Area, ma sono convinto di parlare a nome di tutto il comparto, sono favorevoli al trasferimento di una serie di competenze affinché poi l'amministrazione possa essere totalmente autonoma nella gestione dei dati, lasciando al soggetto privato la definizione delle prestazioni esclusivamente tecniche che, come vi ho detto, come nel caso della vulnerabilità, necessitano di flessibilità e reattività. Vi invito a pensare però a come si possono pagare questi 2,5 milioni, ammesso che si ritenga che debbano essere pagati. Non credo si possa fare una gara d'appalto, mentre l'azienda ha la possibilità, eventualmente su mandato, di agire in maniera più veloce e più diretta, il che è quello che – posso dirlo con assoluta certezza – viene fatto dai nostri *partner* europei in un preciso bilanciamento tra soggetto pubblico e soggetto privato.

Aggiungo l'ultima considerazione sulla natura dei dati delle intercettazioni. Ne abbiamo definiti tre tipi: il dato gestionale, che riguarda sostanzialmente l'identità e l'utenza, che sono elementi che servono banalmente anche solo per la fatturazione e per la gestione delle spese di giustizia, che è materia che sicuramente conoscete. C'è il dato di contenuto, che può essere la chiamata, il messaggio, l'*e-mail* o la *chat*, e c'è il famoso metadato, che descrive il contenuto, ovvero quando è avvenuto, tra quali soggetti e in quale posizione.

Rispetto alle sensibilità delle informazioni, voglio solo porre l'attenzione sul fatto che è vero che la conversazione è la parte più sensibile, ma se è priva dell'identificazione chiara dei soggetti, del luogo in cui è avvenuta e del momento temporale, rischia di non avere nessun significato, quindi vanno considerate tutte e tre le informazioni e la loro gestione riguarda diversi profili di soggetto pubblico e diversi profili di soggetto privato che meritano un'analisi molto profonda.

Vi ringrazio per l'attenzione. Prima di passare alle proposte finali, sono disponibile a rispondere alle vostre domande.

PRESIDENTE. Grazie dottor Formenti. La sua esposizione è stata ricca di spunti.

I colleghi che intendono porre domande al nostro ospite, hanno ora facoltà di farlo.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, sono stati molti gli spunti, ma vorrei soffermarmi su un argomento in particolare.

Il dottor Formenti ha detto in premessa che Area è un'azienda che ha una clientela non solo domestica, ma anche internazionale ed europea. Volevo chiederle quali sono, sul piano normativo, le differenze maggiori che lei riscontra in Italia rispetto all'estero, soprattutto con riferimento alla tutela piuttosto che all'intrusione. Lei riscontra che in altri ordinamenti ci sono delle normative più o meno stringenti rispetto alle attività in particolare del captatore informatico? La preoccupazione che nutriamo è solo nostra o è anche propria delle altre democrazie occidentali?

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il dottor Formenti per il suo intervento e faccio una domanda non dico provocatoria, ma necessaria per fugare i dubbi. Lei sa che, ovviamente, occorre superare un certo dubbio sul fatto che le intercettazioni operativamente vengano effettuate da società private. Ora, come voi vincolate i vostri collaboratori alla riservatezza e alla segretezza? È una forma di autodichia o proviene dall'esterno?

In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità operative, l'esistenza di un protocollo, di un capitolato sulle modalità può essere troppo limitante per voi dal punto di vista tecnico, per poter vulnerare sistemi molto sofisticati, visto che poi si tratta di una lotta per stabilire chi sia il miglior *hacker*?

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio anch'io il dottor Formenti per gli stimoli proposti. Talvolta, ascoltando anche i suoi colleghi di comparto, ci siamo trovati, almeno io personalmente, a rimpiangere brogliacci, registratori a nastro e telefonia fissa, perché è eccessivo il rischio che corriamo se non normiamo correttamente gli strumenti in grado di incidere con questa forza nella vita quotidiana.

Io ritengo che non possa essere riservata né alla autodisciplina delle società private – lei mi parlava di loggatura e di firma digitale come se fossero delle autolimitazioni che vi siete dati – né, meno che mai, alla normazione secondaria, la disciplina di aspetti tecnici così rilevanti per quanto riguarda il captatore. Da questo deriva una reale necessità di intervenire.

Lei è un osservatore privilegiato perché rappresenta in qualche modo il vertice del comparto. Io avrei bisogno di un'operazione verità che sia un punto di partenza: attualmente i *malware* in circolazione, quelli dei quali voi dotate autorità giudiziaria e Polizia giudiziaria, sono predisposti – quindi le parlo di una ricognizione ad oggi – soltanto per l'attivazione e la disattivazione del microfono, e quindi per la captazione di conversazioni o sono già in grado, all'occorrenza, di svolgere altre funzioni quali la geolocalizzazione, l'attivazione della telecamera o, ancor peggio, l'accesso ai dati di memoria, quindi non soltanto lo scambio di messaggi custoditi, ma addirittura l'accesso ai *file* contenuti nei dispositivi digitali? Infatti, partendo dallo stato attuale dell'implementazione tecnica, forse ci sarebbe più agevole capire in che direzione proporre interventi normativi.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, mi ricollego alla domanda del senatore Zanettin circa l'esperienza della sua impresa con intercettazioni disposte da Stati stranieri. Vorrei sapere se le risulta che in altri Paesi europei – per esempio la Francia, l'Inghilterra o altri ancora – la maggior parte delle intercettazioni non viene disposta dalla magistratura, ma da agenzie governative, da Forze di polizia, da servizi segreti (per esempio, nelle audizioni della Commissione Senato del 2006, venne accertato che in Francia solo il 35 per cento delle intercettazioni veniva disposto dalla magistratura, mentre il restante era disposto da altre autorità) e quali siano i controlli della magistratura su queste altre intercettazioni disposte da agenzie governative e quant'altro.

In secondo luogo, lei ritiene che sia il caso di creare una sorta di *white list* nazionale per l'ingresso di ditte che presentino requisiti particolarmente qualificati per essere incaricate dalla procura della Repubblica? Quali dovrebbero essere tali requisiti e quale dovrebbe essere la procedura?

PRESIDENTE. Da quello che ho capito, dottor Formenti, lei ha fatto riferimento, nella sua esposizione orale, anche al fatto che sta diventando sempre più difficile inoculare questi virus. Addirittura c'è una sorta di « taglia » per chi dovesse riuscire a superare le barriere esistenti. È prevedibile che ad un certo punto non sarà più possibile? Lei ha detto che forse un giorno questa tecnologia si estinguerà. Secondo lei un giorno non sarà più possibile inoculare virus e soprattutto questo giorno è molto vicino?

Inoltre, a proposito di una cosa che ho letto nella sua memoria, credo che ci sia consapevolezza, ormai da parte di tutti i tecnici, della possibilità tecnologica di alterare alcuni contenuti. Da quello che capisco, lei prevede come correttivo il tracciamento, che quantomeno credo consenta di risalire a chi altera. Ci può spiegare il concetto, che ho visto nella sua memoria, della granularità del tracciamento e perché il tracciamento granulare ci può in qualche modo aiutare a prevenire queste alterazioni?

FORMENTI. Signor Presidente, vi ringrazio per le domande.

Senatore Zanettin, rispetto all'esperienza che abbiamo con altri Paesi europei – e penso di rispondere anche almeno ad una parte delle domande del senatore Scarpinato – noi abbiamo una società di diritto britannico e collaboriamo anche con altri Paesi europei. La normativa non è particolarmente differente dalla nostra. È diversa, se vogliamo, la modalità di gestione, le regole, se così le possiamo definire, d'ingaggio delle aziende. Parlando del Regno Unito – dico cose pubblicamente disponibili – la maggior parte delle attività svolte a fini di Polizia sono sempre autorizzate da un magistrato. Si muove però l'organizzazione degli interni, da un punto di vista operativo e tecnico, e poi c'è anche una supervisione di una specie di organo di magistratura sulle attività svolte.

Quello che è particolare – in qualche modo mi riaggancio anche alla domanda sui requisiti – è che nella totalità delle esperienze presso

altri Paesi europei, questa materia è classificata come segreta, quindi c'è un ampio ricorso al segreto, anche su questioni tecniche. Nel caso specifico del Regno Unito, tra l'altro, loro hanno una revisione permanente dei poteri d'investigazione, come li chiamano – *investigatory powers act* – che è tuttora in corso. Ad oggi ci sono delle commissioni delegate a questo che ascoltano tutti i portatori di interesse, dalle Forze dell'ordine, alle Agenzie di *intelligence*, agli operatori di comunicazione e alle organizzazioni non governative.

Tra l'altro, da quanto si legge nell'ultimo *report* – che se vorrete vi produrrò perché è veramente ricco di spunti – hanno sentito anche le controparti straniere: sono stati a Berlino, a Bruxelles, a Washington e quant'altro. Il titolo di questo *report*, che è bellissimo e risale al 2015 (è in corso di revisione) è: « *Question of trust* »: è una domanda ed è una questione di fiducia, cioè tutti i portatori di interesse devono collimare. Hanno sentito anche ovviamente le organizzazioni non governative in favore della *privacy*, perché poi è necessario bilanciare le minacce alla sicurezza nazionale e la possibilità di investigazione con la tutela della *privacy* dei cittadini.

Per fare una sintesi, in questo ambito emerge il trattamento ai sensi della classifica, ma addirittura loro sono a un punto tale che il tabulato, così come lo chiamiamo noi, è utilizzabile in sede dibattimentale, ma non l'intercettazione. Sono a quel punto di segretezza. Va detto, ed è una notizia relativamente recente, che allo stesso commissario che effettua questa revisione costante è stato chiesto recentemente di considerare eventualmente di concedere, per particolari crimini, l'utilizzabilità del materiale intercettato anche ai fini dibattimentali. La vostra competenza è molto superiore alla mia in questo senso e capite cosa voglio dire, però lo evidenzio per mostrare gli estremi di approccio che ci possono essere.

In merito alle quantità non riesco a essere così preciso. Sulla Francia avevo un'informazione ribaltata, ma non è così importante. C'è una parte che è dei servizi di *intelligence* e c'è una parte giudiziaria. La Francia è forse il Paese europeo il cui approccio, per la parte giudiziaria, assomiglia maggiormente al nostro. La Germania, che è stata la patria di due società private tra le prime a fornire captatori informatici, ha cercato e sta continuamente cercando di dotarsi di uno strumento fatto con un apparato dedicato e costituito dallo Stato, ma i risultati tecnici, al momento, sono ancora abbastanza limitati e soprattutto si stanno orientando verso l'acquisizione di componenti da soggetti privati e la costruzione e la gestione di un impianto ad opera dell'amministrazione.

Spero di aver risposto alla maggior parte delle domande. Per quanto riguarda la domanda della senatrice Stefani, in merito alla selezione del personale e al suo coinvolgimento, se ricordo bene lei ha detto che le intercettazioni in Italia sono svolte dalle aziende private. Le intercettazioni in Italia non sono svolte dalle aziende private. Le aziende private, a partire dall'operatore di telecomunicazione, attiva la duplicazione del flusso, che è fatto da un'azienda privata, verso il punto di ascolto che sta

in procura o il punto di ricezione che si trova eventualmente anche presso la Polizia giudiziaria.

Noi forniamo degli apparati e i servizi sono utilizzati dalla Polizia giudiziaria. Capita che talvolta il personale delle aziende sia coinvolto direttamente nell'attività di tipo installativo. Quel personale nella totalità dei casi riceve una nomina di ausiliario di Polizia giudiziaria e comunque di solito è sotto il controllo diretto della Polizia giudiziaria e del pubblico ministero, cioè è parte dell'organizzazione al punto tale che i vertici aziendali disconoscono tutte queste informazioni che sono custodite esclusivamente dall'ausiliario. In questo c'è una netta segregazione.

Va detto da subito che noi favoriamo l'adozione di un protocollo molto chiaro, considerata l'autodisciplina e l'autoresponsabilità. Sentiamo il bisogno di avere una norma di condotta, come soggetto privato, che ci identifichi chiaramente, dica dove dobbiamo arrivare e dove dobbiamo fermarci. Come ho detto, ci rendiamo anche conto che certamente il contesto attuale è estremamente eterogeneo, da tantissimi punti di vista. La proliferazione fisica di tutte le procure sul territorio, dove ci sono competenze che sono cresciute nel tempo in maniera differente, crea delle situazioni anche molto diverse le une dalle altre.

Quello che sicuramente raccomandiamo è il riferimento alle migliori pratiche e l'adesione formale a un capitolato unico nazionale sia dei prodotti che dei servizi ad esso relativi. In questo senso, il recente decreto interministeriale del 2022 (del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze) è un ottimo punto di partenza, perché, pur molto sinteticamente, identifica prestazioni, sistemi e compensi uguali per tutte le procure. Bisogna andare avanti in questa direzione.

Tornando alla domanda del senatore Rastrelli, quello che si può fare credo che sia in parte emerso dall'audizione di alcuni procuratori di importanti direzioni distrettuali antimafia. Parlo per il prodotto offerto dall'azienda che rappresento oggi, ma penso che valga per la maggior parte delle aziende in Italia: sono funzioni abbastanza limitate oggettivamente, sia per la complessità che funzioni ben più sofisticate comportano, sia per i costi. Nel caso specifico ci può essere l'attivazione del microfono e la cattura di qualche schermata del telefono. Anche alcune *chat* vengono ricostruite prendendo lo *screenshot* mentre vengono consultate. Tipicamente sono queste le funzioni. Poi ci sono alcune applicazioni – dipende dall'uso del singolo utente oggetto del monitoraggio – che hanno delle barriere di sicurezza più labili sulle quali magari un captatore anche con minori privilegi riesce a ottenere qualche informazione in più, ma non credo che siano molto più di questo.

Va detto per correttezza e trasparenza, che è una questione di limitazione tecnica, nel senso che noi sottoponiamo alla procura le capacità e la procura ci dice che cosa si deve fare. In questo senso probabilmente servirebbe un orientamento di carattere nazionale e determinato *ab origine* dal legislatore medesimo.

Per quanto riguarda più in generale la direzione che sta prendendo il settore, noi siamo fortemente convinti – e in questo c'è un grande lavoro

fatto in sede comunitaria anche dentro ETSI – che i nostri colleghi degli altri Paesi europei stanno ottenendo maggiore collaborazione dalle grandi piattaforme di Internet. L'idea è di arrivare a mandare un decreto di intercettazione a una piattaforma di messaggistica istantanea statunitense, né più né meno come oggi fa la magistratura quando lo manda a un operatore di telefonia nazionale. È chiaro che questa sarebbe, come dicevamo prima, la via maestra, perché non c'è nessuna alterazione, non c'è nessun superamento delle barriere, non è possibile nessuna attività ultronea rispetto al mandato specifico. Questa è una via che va assolutamente percorsa e credo riteniamo tutti che sia la direzione giusta. È chiaro che ciò comporta un impegno e una presenza costante, dialogo sui canali diplomatici e l'adesione ad un percorso che non si inventa in poco tempo. Non credo che si azzererebbe la necessità dello strumento captatore, ma si ridurrebbe di molto, quindi ci sarebbe quel principio di proporzionalità che dovrebbe essere sempre presente. Pensiamo a un grafico cartesiano in cui c'è la pervasività, l'invasività in pochissimi casi e uno strumento meno pervasivo e meno invasivo che potrebbe essere applicato nella maggior parte dei casi. Questo dovrebbe essere il principio che ci guida sia dal punto di vista tecnico che ovviamente dal punto di vista della norma.

Per quanto riguarda una possibile *white list* di requisiti, molte delle procure hanno già previsto una serie di requisiti di carattere societario e finanziario, perché la solidità finanziaria di un'azienda consente a un'amministrazione dello Stato di poter contare sulla continuità del servizio. Nella nostra memoria abbiamo introdotto anche concetti di verifica tecnica di quanto offerto. Se si è produttori di *software*, come nel caso di Area Spa, si può infatti mostrare il codice sorgente anche a tecnici competenti e sottoporlo a verifiche periodiche per controllare che non si effettuino eventualmente attività non previste o malevole.

La classifica di segretezza sarebbe probabilmente un passo significativo, perché significherebbe che il personale addetto all'attività di manutenzione e di assistenza che potrebbe entrare in contatto direttamente con il dato, sarebbe in possesso del NOS (nulla osta sicurezza) a un livello di sicurezza adeguato e quindi comunque inserito in un contesto di controllo periodico come accade per queste cose. Aggiungo anche che l'importanza del dato che trattano questi sistemi, indipendente dal fatto che sia gestito temporaneamente dal soggetto privato e sperabilmente presto gestito da soggetto pubblico, probabilmente merita attenzione anche dal punto di vista della potenziale vulnerabilità ad attacchi *cyber*. Secondo me merita un'ulteriore attenzione non dico la possibilità di considerare l'inserimento di questi sistemi direttamente all'interno del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, ma varrebbe comunque la pena di prendere in considerazione quali potrebbero essere le implicazioni nel caso della divulgazione a seguito di un attacco, delle informazioni contenute in uno qualunque di quei sistemi o anche solo in un terminale oggetto di intercettazione. Questo è un rischio che si fa sempre più concreto.

Quello che ho imparato in trent'anni da imprenditore e in venticinque anni di intercettazioni, in Italia e all'estero, è che serve il dialogo, serve il confronto, serve fidarsi l'uno dell'altro. Mi è spiaciuto qualche volta sentire che il fatto che al soggetto privato siano affidati certi compiti sia sinonimo di vulnerabilità o di insicurezza e non tanto per me – io faccio l'imprenditore in Italia e ci vuole comunque una buona dose di ottimismo – ma per le persone che lavorano nella mia azienda e nell'intero comparto che tutti i giorni si alzano convinti di fare qualcosa di buono. Questo è un messaggio che ci tenevo a far passare sottolineando che l'Italia è veramente un'eccellenza: la magistratura, le Forze dell'ordine e l'industria; serve solo lavorare maggiormente insieme. Grazie ancora per la vostra attenzione.

PRESIDENTE. Nel ringraziarla per il suo prezioso contributo, ricordo a tutti i colleghi che è a disposizione una memoria depositata dal nostro audito.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori. L'ordine del giorno reca infine l'audizione del dottor Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica di Venezia, che saluto e ringrazio per aver accettato di partecipare ai nostri lavori.

Ricordo che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico ma anche attraverso la trasmissione in diretta sulla *web-tv* del Senato.

Normalmente prevediamo un'esposizione introduttiva che viene contenuta in otto, dieci minuti, per lasciare poi il tempo ai commissari di porre domande o indicare temi da approfondire a cui poi lei potrà rispondere. A nome della Commissione la ringrazio nuovamente per la sua disponibilità e per la sua presenza di oggi e le do la parola.

CHERCHI. Signor Presidente, signori senatori, avrei preferito essere presente, ma purtroppo il preavviso non è stato tale da rendere possibile il mio arrivo e la mia partecipazione in presenza ai vostri lavori.

Immagino che abbiate già un quadro ampio delle problematiche relative alle intercettazioni, dunque ho ritenuto di concentrare il mio intervento iniziale, salvo gli approfondimenti che verranno richiesti, su alcune tematiche che cercherò di oggettivizzare partendo da un concetto generale. Nella normativa che regola le intercettazioni vi sono degli spazi interpretativi molto ampi, quindi la segnalazione che farò è proprio nell'ottica di cercare, se possibile, di stimolare interventi limitativi di tali spazi di ampia interpretazione per consentire l'individuazione di tempi e modalità che tutelino maggiormente l'attività intercettativa e i soggetti intercettati.

A mio avviso, la normativa, che pure è una normativa di dettaglio, non risponde ai bisogni e alle esigenze della società moderna e l'inter-

pretazione che spesso viene data da esponenti della magistratura, non sembra del tutto esaustiva, soprattutto in tema di captatori. Inoltre, una parte delle problematiche relative alle intercettazioni sicuramente emergono dai rapporti tra le intercettazioni, il loro contenuto, l'uso che ne viene fatto in sede processuale, quindi in sede di indagini preliminari e poi in sede giurisdizionale in senso proprio di fronte al giudice, e i rapporti con la stampa. Penso che se i rapporti con la stampa fossero normati con maggiore accuratezza, forse alcune problematiche non nascerebbero, nel senso che se la normativa processuale funzionasse adeguatamente e i tempi e i modi di esternazione delle intercettazioni fossero davvero quelli previsti dal codice, con una esposizione solamente delle cose effettivamente necessarie e individuate in sede di confronto con la difesa da parte del giudice, forse qualche problema in meno lo avremmo.

Parto quindi dalla problematica della trascrizione. Vado per *flash* e per dati concreti, senza riportare il tutto a visioni complessive. Il primo problema è, a mio avviso, la trascrizione delle intercettazioni. La norma dell'articolo 268, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati sensibili, salvo che i dati sensibili non siano rilevanti ai fini dell'indagine.

Già questa norma consente di estrapolare un principio. Capisco che non sia semplice essere tanto puntuali e precisi in una normativa che comunque è una normativa generale, però l'indicazione relativa alle « espressioni lesive » forse andrebbe maggiormente precisata, perché già sul concetto di « lesivo » sarebbe necessario chiarire se la lesività attiene alla modalità di espressione, al merito, oppure ad entrambe le ipotesi.

L'altro aspetto sempre molto ampio riguarda il problema della reputazione delle persone e i dati definiti sensibili dalla legge. La norma che ci indica quali sono i dati sensibili esiste già, quindi grossi problemi non ci sono. Il problema invece si pone quando si parla di rilevanza ai fini dell'indagine. Il concetto di rilevanza, in realtà, è riportato anche in altre norme, ma è un concetto troppo ampio e soprattutto stimola una capacità di valutazione, in fase di indagini preliminari del pubblico ministero, che merita a mio avviso una specificazione. Anche in altre norme si parla di attività rilevante. È chiaro che la rilevanza ha un doppio aspetto: intanto è rilevanza in relazione alla specificità dell'indagine, ma anche alla specificità dell'imputazione. In fase di indagini preliminari l'imputazione è ancora da venire e comunque è modificabile. Il problema della rilevanza si pone perché il concetto di rilevanza interroga profondamente le capacità, l'equilibrio e le conoscenze del pubblico ministero che in questa fase non solo dirige le indagini per espressa previsione normativa, ma anche – lo dice l'articolo 268 del codice di procedura penale – dà indicazioni e vigila. Ciò significa che noi pensiamo a un pubblico ministero particolarmente attrezzato in relazione a questa tipologia di attività.

Mi permetto una digressione, anche se non è strettamente collegata alla problematica delle intercettazioni. Qui c'è un problema di professio-

nalità del pubblico ministero che a mio avviso dovrebbe essere maggiormente determinata da parte del legislatore e non lasciata a una valutazione che tutti sappiamo poco funziona, cioè a circolari amministrative del Consiglio superiore della magistratura e quindi anche a interventi che variano in relazione alla diversità di vedute e alla diversità di maggioranze all'interno del Consiglio e che cambiano, o che possono cambiare, ad ogni nuovo Consiglio superiore della magistratura.

A mio avviso, le valutazioni di professionalità che nelle intercettazioni hanno una particolare importanza proprio in relazione all'ampiezza (*il collegamento audio si disattiva*) ... Polizia giudiziaria, meriterebbero un intervento normativo che chiarisse come deve essere valutata e su che base dev'essere valutata la professionalità del magistrato. È chiaro, infatti, che una direzione delle indagini non forte, non importante, non determinata consente alla Polizia giudiziaria che interviene delle attività di trascrizione delle attività di indagine particolarmente insidiose per la tutela dei cittadini molto, molto ampie.

Quindi il primo problema a mio avviso è quello di cercare di individuare delle chiusure maggiori che determinino già a priori la possibilità, ad esempio, di legare la rilevanza all'imputazione e quindi se all'inizio delle indagini l'imputazione ha ancora confini ampi, andrà certamente via via affinandosi fino a raggiungere una sua necessaria determinazione in sede di deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale e in quella sede, a mio avviso, ci dovrebbe essere la capacità di individuare la rilevanza che non può essere assolutamente ampia.

Dirò poi che c'è un ulteriore problema – ma lo vedremo dopo – in tema di archiviazioni e di dibattimento. Mi permetto di soffermarmi su questo aspetto perché, nell'ambito della rilevanza, ben potrebbe taluno ritenere – e mi riferisco anche a ipotesi in qualche maniera concrete – che la rilevanza è semplicemente supportata dalla necessità di avere un quadro generale di valutazione delle condotte oggetto di indagine e quindi che le intercettazioni sfuggano ad una effettiva concreta importanza per l'accertamento responsabile e risultino solamente di contorno. In tale contorno è chiaro che il pubblico ministero, nel momento del deposito degli atti, quantomeno in un primo momento, poi ci sarà l'intervento del giudice, e comunque in sede di richiesta di misure cautelari, apre alla possibilità di interpretazioni troppo ampie che consentirebbero di ritenere rilevanti intercettazioni che in realtà non lo sono e giustificate per « provare il contesto ».

Per quanto riguarda lo stralcio, siamo ancora nell'ambito dell'attività che viene portata davanti al giudice, quindi abbiamo l'udienza in camera di consiglio in cui il pubblico ministero chiede l'acquisizione e accerta la rilevanza attraverso l'intervento del giudice. Sicuramente sono vietate, e non sono necessariamente rilevanti, le conversazioni espressamente vietate dalla legge e quelle irrilevanti.

Ancora una volta, come vedete, c'è un problema di rilevanza. Al termine dell'indagine preliminare, direi che la rilevanza può avere un'indi-

viduazione più puntuale che è quella del capo d'imputazione che a quel punto, al di là delle modifiche in sede dibattimentale, è già preciso. Lo stesso capo di imputazione, un po' meno preciso, ci può essere in caso di misure cautelari. Il concetto di rilevanza in tale ambito, a mio avviso dovrebbe essere maggiormente chiarito e maggiormente determinato in relazione all'imputazione, per evitare che attraverso il concetto di valutazione e di importanza del contesto, possano essere trasigrate in sede giurisdizionale intercettazioni che non fanno parte dell'effettiva necessità in termini di valutazione probatoria.

Segnalo che è vero che tutto ciò avviene nella dialettica tra il pubblico ministero e la difesa, ma è anche vero che, per quella che poi è la concretezza dell'attività giurisdizionale e la concretezza della vita quotidiana, anche il gip, e quindi anche il giudice, è bene che abbia una limitazione o comunque delle linee guida che possano consentirgli di prendere la sua decisione, al di là della presenza di un difensore che può non essere determinante, e quindi determinante deve essere, invece, l'indicazione normativa.

PRESIDENTE. Signor procuratore, mi scusi se la interrompo. Siamo andati un po' oltre i tempi previsti. Devo consentire ai senatori di intervenire per eventuali considerazioni e quesiti. Abbiamo ascoltato il suo intervento, ricco di spunti anche sotto il profilo della possibilità di intervenire con specifiche novità.

I colleghi che intendano intervenire, ne hanno facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, volevo chiedere al dottor Cherchi un giudizio su uno dei temi che come Commissione stiamo approfondendo relativamente alle criticità del captatore informatico.

La sua è l'esperienza di una procura del Nord che, almeno secondo le statistiche in nostro possesso, non abusa del captatore informatico. Vorrei però capire se dal suo punto di vista rileva delle criticità su questo istituto e su questo particolare metodo di investigazione.

PRESIDENTE. Io invece, visto che lei ha fatto un inquadramento globale della disciplina, vorrei chiederle se ci sono ulteriori osservazioni da parte sua, sempre in senso costruttivo e propositivo, visto che ovviamente questa Commissione probabilmente si occuperà di rivedere la normativa. Fermo restando che ovviamente il legislatore ha i suoi compiti, qualsiasi spunto concreto sarà preso in considerazione. Inoltre, lei non ha trasmesso nessuna nota. Qualora lo volesse fare, le faccio presente che abbiamo a disposizione ancora circa 2-3 settimane prima della conclusione dei nostri lavori. Le ridò la parola per le sue conclusioni e, se possibile, le chiedo di rispondere a queste ultime richieste della Commissione.

CHERCHI. Signor Presidente, per quanto riguarda il captatore, indubbiamente esso ha un certo rilievo nelle attività di indagine, soprattutto nelle attività di indagine di criminalità organizzata. Com'è noto, l'attività di intervento sulle intercettazioni è sempre più limitata dai dati tecnici dei sistemi portatili e quindi dalla difficoltà di inserirsi con *malware* negli ultimi modelli.

In questo quadro, il captatore ha un particolare rilievo e devo dire che anche nelle attività di indagine, ormai già a dibattimento, che stiamo sostenendo soprattutto a Verona, l'attività criptica del captatore ha dato dei risultati importanti che non avremmo avuto – parlo di criminalità organizzata naturalmente e in particolare di quella mafiosa – e che non avremmo potuto avere attraverso le intercettazioni ordinarie, perché sostanzialmente è difficile intercettare e perché ormai i dati della intercettazione sono noti e quindi soprattutto la criminalità organizzata è molto attenta nell'uso dei cellulari.

Se fosse possibile vorrei semplicemente aggiungere una cosa. Forse il discorso è un po' più ampio, ma tocca il problema principale: parlo della pubblicizzazione delle intercettazioni. Secondo me, come ho detto prima, è un punto molto delicato perché chiaramente interroga la libertà di stampa, ma anche la tutela dei soggetti coinvolti. È vero che la normativa attualmente in vigore sulle intercettazioni consentirebbe una puntuale e precisa individuazione delle attività intercettative rilevanti, come si è detto prima, con tutti i limiti del concetto di rilevanza e con tutta la possibilità a mio avviso di stringerla maggiormente in relazione all'attività che viene contestata. Restano però alcuni aspetti che vorrei segnalare: il primo è la fase cautelare in cui l'imputazione ancora non è definitiva e quindi la possibilità della rilevanza è ancora molto ampia, ma l'ordinanza cautelare diventa in qualche maniera pubblica salvo che non si stabiliscano paletti ulteriori che a mio avviso potrebbero essere fissati, rendendo non pubblicabile l'ordinanza. Sul punto questa è la mia posizione. So che altri uffici distrettuali, a cui peraltro anch'io poi mi sono adeguato, ritengono che l'ordinanza possa essere data alla stampa con tutto quello che ne consegue, in un momento in cui ancora non c'è un'imputazione definitiva.

In secondo luogo, per quanto riguarda la fase relativa all'archiviazione, la Cassazione ci dice che le intercettazioni non possono essere distrutte in sede di archiviazione perché l'archiviazione non è definitiva o può non esserlo. Questo però apre un *vulnus* importante perché restano queste intercettazioni, pur a fronte di un'archiviazione.

È questo l'aspetto che a mio avviso andrebbe ulteriormente precisato, quantomeno circa la possibilità di usare le intercettazioni entro certi limiti, cioè, ad esempio, se la fattispecie è uguale; insomma, a mio avviso è necessaria una precisazione normativa.

L'altro punto che mi permetto di sottolineare è la norma prevista dall'articolo 270 del codice di rito, e cioè l'utilizzazione in altro procedimento dell'attività intercettativa. Qui sostanzialmente il legislatore ha operato un controllo *a posteriori*; si tratta di attività che non è stata au-

torizzata, ma che viene successivamente valutata in relazione a criteri che sono stati indicati, ovvero l'arresto obbligatorio in flagranza, reati di mafia e contro la pubblica amministrazione.

Com'è noto, ci sono stati diversi interventi della Corte di cassazione, in particolare la nota sentenza « Cavallo », che ha cercato di mettere dei paletti. A mio avviso, sarebbe opportuno un intervento normativo che fissasse il concetto di « altro procedimento », che potrebbe essere, ad esempio, centrato su taluni dati, anche seguendo la sentenza « Cavallo », ma che comunque ponga dei paletti che non consentano alla giurisprudenza di spaziare, rendendo di fatto il controllo successivo troppo labile.

L'ultimo problema che vorrei segnalare è che tutta l'attività normata, in qualche maniera anche rigida, in tema di intercettazioni poi crolla in relazione all'uso disciplinare delle stesse intercettazioni. Anche qui sarebbe a mio avviso necessario un ripensamento o un pensamento – perché normativa specifica sul punto non ce n'è – sul fatto che, mentre nell'attività penale, e quindi quella maggiormente rilevante o che maggiormente mette in pericolo i beni ritenuti importanti dal codice penale, vi è un'indicazione abbastanza stretta o comunque una normazione puntuale in tema di indagini, di possibilità di accedere all'intercettazione e di uso dell'intercettazione, per contro, l'attività disciplinare nel pubblico e nel privato resta totalmente scoperta e le intercettazioni possono essere usate a fini disciplinari, benché chiaramente la rilevanza pubblica, sociale, della normativa disciplinare sia molto minore rispetto a quella penale.

PRESIDENTE. In merito al suo intervento ci sono alcune osservazioni che erano già state formulate: l'importanza della citata sentenza « Cavallo », della definizione di « altro procedimento ». Lavoreremo anche su questi spunti di cui lei oggi ha sottolineato la rilevanza.

La ringrazio a nome della Commissione per il tempo che ci ha voluto dedicare.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.